Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3121

Disposizioni urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale

(Conversione in legge del DL n. 168 del 2026)

N. 542 – 30 ottobre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3121

Disposizioni urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell’interno e di impianti di interesse strategico nazionale

(Conversione in legge del DL n. 168 del 2026)

N. 542 – 30 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **- 3 -**

ARTICOLO 1 - 3 -

PROROGA DEGLI ADDETTI ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO - 3 -

ARTICOLO 2 - 14 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINIO DEI MAGISTRATI ORDINARI - 14 -

ARTICOLO 3 - 16 -

INTERVENTI IN MATERIA DI POTERI DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO NEI PROCEDIMENTI RELATIVI A REATI COMMESSI DA MINORI - 16 -

ARTICOLO 4 - 17 -

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2026, N. 100 - 17 -

ARTICOLO 5 - 19 -

ESIGENZE INDIFFERIBILI PER LA CONTINUITÀ PRODUTTIVA E OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE - 19 -

ARTICOLO 6 - 21 -

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA - 21 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3121**
Titolo:	**Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Maschio (FDI)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
Il testo del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Proroga degli addetti all'ufficio per il processo

Normativa previgente. L'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026, anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, istituiti dal medesimo articolo, ha stabilito che il Ministero della giustizia proceda, nel limite di 1.600 unità e limitatamente al personale che alla data del 30 settembre 2026 abbia prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto presso gli Uffici per il processo, ai sensi degli articoli 11

e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015[1]. I criteri di individuazione delle suddette unità sono demandati all'adozione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, di un decreto ministeriale[2]. A tal fine, il successivo comma 11 ha autorizzato la spesa di euro 19.740.396 per il 2026.

La norma prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, presso gli Uffici per il processo, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 (nel limite di 1.600 unità e fino al 30 settembre 2026), siano ulteriormente prorogati[3], limitatamente al numero di 1.350 unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 (comma 1).

Il comma 1 precisa, altresì, che la suddetta proroga è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, abbia prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità da prorogare sono stabiliti con il decreto ministeriale di cui al citato articolo 16, comma 10. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per il 2026 e di euro 5.686.513 per il 2027, cui si provvede:

- quanto a euro 95.101 per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico[4] [comma 2, lettera *a)*];
- quanto a euro 1.309.000 per il 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 92 del 2024, concernente il finanziamento di interventi in favore di detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento [comma 2, lettera *b)*];
- quanto a euro 13.966.655 per il 2026 e a euro 5.686.513 per il 2027, mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG) da destinare, mediante riassegnazione al Ministero della giustizia[5], ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico e che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato [comma 2, lettera *c)*];

[1] L'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 pone, per il lavoro a tempo determinato, un termine di durata ai contratti di lavoro subordinato, prevedendone l'estendibilità sino ad una certa durata massima a specifiche condizioni.
[2] In attuazione di tale prescrizione è stato adottato il decreto del Ministro della Giustizia del 25 giugno 2026. Si rileva, inoltre, che a seguito dell'emanazione del presente decreto-legge risulta stato adottato il provvedimento 30 settembre 2026 del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia.
[3] In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
[4] Di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014.
[5] Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere *b)*, del decreto-legge n. 143 del 2008.

- quanto a euro 561.966 per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo[6] destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, nonché all'attribuzione di sussidi [comma 2, lettera *d)*];
- quanto a euro 839.032 per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo[7] destinato a garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia [comma 2, lettera *e)*].

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

[6] Di cui all'articolo 1, comma 457 della legge n. 205 del 2017.
[7] Di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Ulteriore proroga, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, di 1.350 unità di personale a tempo determinato dell'Ufficio per il processo (comma 2)	16,8	5,7			16,8	5,7			16,8	5,7		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Ulteriore proroga, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, di 1.350 unità di personale a tempo determinato dell'Ufficio per il processo – effetti riflessi (comma 2)					8,1	2,8			8,1	2,8		
Maggiori entrate extra tributarie												
Riduzione quota annuale FUG destinata a funzionamento e potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia [comma 2, lettera *c)*]	14,0	5,7										
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico [comma 2, lettera *a)*]	0,1				0,1				0,1			
Riduzione delle risorse per interventi in favore dei detenuti privi di domicilio idoneo e non in grado di provvedere al proprio sostentamento [comma 2, lettera *b)*]	1,3				1,3				1,3			

Riduzione quota annuale FUG destinata a funzionamento e potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia [comma 2, lettera *c)*]					14,0	5,7			14,0	5,7		
Riduzione Fondo per la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, il sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, e l'attribuzione di sussidi [comma 2, lettera *d)*]	0,6				0,6				0,6			
Riduzione Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia [comma 2, lettera e)]	0,8				0,8				0,8			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell'articolo e dettaglia il relativo onere (consistente in un'autorizzazione di spesa di euro 16.771.754 per il 2026 e di euro 5.686.513 per il 2027) nelle seguenti tabelle:

(euro)

Anno 2026											
Area	**Stipendio CCNL 2025-2027**	**13ª**	**Indennità Amm.ne**	**Totale tratt.to fond.le lordo dip.**	**Oneri Amm.ne**				**TOTALE**	**Retrib. Acc.ria**	**TOTALE**
					F.do pens.	**Opera prev.**	**IRAP**	**Totale oneri PA**			
					24,20%	**5,68%**	**8,50%**				
Funzionari	26.735,93	2.227,99	5.302,01	**34.265,93**	8.292,36	1.946,30	2.912,60	**13.151,26**	**47.417,19**	2.276,89	**49.694,08**

(euro)

Anno 2027											
Area	**Stipendio CCNL 2025-2027**	**13ª**	**Indennità Amm.ne**	**Totale tratt.to fond.le lordo dip.**	**Oneri Amm.ne**				**TOTALE**	**Retrib. Acc.ria**	**TOTALE**
					F.do pens.	**Opera prev.**	**IRAP**	**Totale oneri PA**			
					24,20%	**5,68%**	**8,50%**				
Funzionari	27.304,73	2.275,39	5.302,01	**34.882,13**	8.441,48	1.981,30	2.964,98	**13.387,76**	**48.269,89**	2.276,89	**50.546,78**

(euro)

Riepilogo oneri stipendiali					
Area	Importo unitario lordo Stato anno 2026	Importo unitario a decorrere dal 2027	Unità	dal 1° ottobre[8] 2026 al 31 dicembre 2026	dal 1° gennaio 2027 al 31 gennaio 2027
Funzionari	49.694,08	50.546,78	1.350	16.771.754,00	5.686.513,00

[8] In realtà, la relazione tecnica, verosimilmente per via di un refuso, riporta il 1° luglio.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone la proroga, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 (per 4 mesi) e nel limite di 1.350 unità, dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 11 (addetti all'Ufficio per il processo) e dell'articolo 13 (personale non dirigenziale di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) del decreto-legge n. 80 del 2021, già prorogati, in forza del comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 100 del 2026, dal 30 giugno al 30 settembre 2026 (per tre mesi) e nel limite di 1.600 unità. La suddetta proroga è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, abbia prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi (comma 1). A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per il 2026 e di euro 5.686.513 per il 2027, cui si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 2].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare la quantificazione dell'importo della spesa autorizzata, nel presupposto, su cui andrebbe acquisita conferma, che l'importo indicato a titolo di retribuzione accessoria sia comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Si rileva peraltro che l'importo della spesa autorizzata appare nel complesso determinato in termini sostanzialmente analoghi a quelli illustrati nella relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 100 del 2026 (A.C. 3053), con riguardo all'originaria proroga. Inoltre, con specifico riferimento alla compatibilità della disposizione con la disciplina nazionale ed europea dei contratti a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche, andrebbe confermato anche con riguardo alla norma in esame quanto riferito dal Governo nel corso dell'esame in Commissione Bilancio alla Camera del suddetto disegno di legge[9], ovvero che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in esame dovrà necessariamente assicurare il rispetto dei limiti di durata di tali contratti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, non essendo prevista alcuna deroga a tali limiti.

Sul punto, si rammenta che durante l'esame in Commissione Bilancio alla Camera del summenzionato disegno di legge, in particolare, è stato chiesto di escludere possibili effetti finanziari derivanti da contenziosi, correlati al superamento dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione

[9] *Cfr.* Camera dei deputati – Commissione Bilancio – seduta del 4 agosto 2026.

stabiliti dalla normativa nazionale e dalla disciplina dell'Unione europea; ciò alla luce di quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che stabilisce che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, avendo, in tal caso, il lavoratore interessato, diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 reca un'autorizzazione di spesa destinata all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, provvedendo ai relativi oneri, pari a euro 16.771.754 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 95.101 per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014;
- quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024;
- quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c)*, mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero della giustizia, mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge n. 143 del 2008, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
- quanto a euro 561.966 per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *d)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della legge n. 205 del 2017;
- quanto a euro 839.032 per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *e)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera *a)*, si fa presente che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 è iscritto sul capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia e per l'anno 2026 reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 1.975.497 euro.

Al riguardo, nel rilevare la sostanziale coerenza delle misure previste dal comma 1 dell'articolo 1 rispetto alle finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è normativamente preordinato, si evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo 1536 risulta accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in commento. Posto che l'utilizzo previsto dalla disposizione in commento determina l'esaurimento della disponibilità di competenza per il corrente anno, appare utile una conferma in ordine al fatto che a valere sulle risorse del Fondo non sussistano spese programmate a valere per l'anno in corso.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera *b)*, si fa presente che l'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 92 del 2024 reca un'autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 destinata alle spese per la permanenza nelle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento.

In proposito si evidenzia che le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 2141 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, reca per l'anno 2026 una dotazione iniziale pari all'importo di 7 milioni di euro autorizzato ai sensi del citato articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 92 del 2024 e che, a seguito delle variazioni introdotte dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026[10], reca una disponibilità di competenza di 1.750.000 euro.

Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo 2141 risulta accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in commento, appare tuttavia necessario

[10] Legge 18 settembre 2026, n. 165.

acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione delle predette risorse possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

In merito alle disposizioni di cui alla lettera *c)*, si ricorda che nel Fondo unico giustizia, affidato alla gestione della società per azioni Equitalia Giustizia, confluiscono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008, le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative, i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative nonché le somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Si rammenta che il comma 1 dell'articolo 2 del menzionato decreto-legge n. 143 del 2008 ha denominato "Fondo unico giustizia" il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 avente analoghe caratteristiche e modalità di alimentazione.

In tale quadro, l'articolo 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 143 del 2008 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia, anche frutto della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione, in misura non inferiore ad un terzo ciascuno, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e, per la parte residua, all'entrata del bilancio dello Stato.

La citata percentuale del 30 per cento può essere elevata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto disposto dal comma 7-*quater* del medesimo articolo 2 del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.

Il comma 7-*bis* dello stesso articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 prevede inoltre che, in caso di urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia, le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia" da riassegnare ai predetti Ministeri possano essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In attuazione del suddetto articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 è quindi intervenuto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, che all'articolo 7 prevede, tra l'altro, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano determinate, sulla base delle entrate affluite sull'apposito capitolo di bilancio nel periodo precedente, le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia ai sensi, rispettivamente, delle lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si osserva al riguardo che il sito *internet* istituzionale del Fondo[11] rappresenta che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finora emanati hanno sempre previsto la riassegnazione delle predette risorse in misura pari al 49 per cento a ciascuno dei Ministeri dell'interno e della giustizia e, in misura pari al 2 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato[12].

In particolare, tali percentuali si applicano alle risorse liquide[13] del Fondo unico giustizia derivanti da sequestro che Equitalia Giustizia Spa versa allo Stato, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati, a titolo di "anticipazione", al fine di smobilizzare le somme sequestrate in attesa della definizione dei relativi procedimenti, sulla base della probabilità elaborata in via statistica di restituzione delle somme stesse agli aventi diritto.

I dati patrimoniali del Fondo unico giustizia, quali risultanti dal sito *internet* istituzionale ad esso dedicato, dimostrano che, per effetto dei versamenti operati allo Stato da parte dei Equitalia Giustizia S.p.A. a partire dall'anno 2009, l'importo complessivo delle somme sequestrate "anticipate" allo Stato ai fini della loro riassegnazione nei termini soprarichiamati ammonta, alla data del 30 settembre 2026, a 821.880.000 euro.

Tutto ciò considerato, al fine di valutare l'adeguatezza della copertura finanziaria prevista, si segnala l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alla consistenza delle quote delle risorse del Fondo che si prevede siano disponibili, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

In merito alle disposizioni di cui alla lettera *d)*, si ricorda che l'articolo 1, comma 457, della legge n. 205 del 2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici

[11] Consultabile al seguente indirizzo: www.equitaliagiustizia.it/it/fondo-unico-di-giustizia.

[12] In tal senso si veda, ad esempio, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, recante "Determinazione delle quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia, di cui ai commi 7 e 7-*bis*, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181".

[13] Si intendono per risorse liquide quelle consistenti in conti correnti e depositi di risparmio oggetto di sequestro.

giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo.

Al riguardo, si rileva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 1535 dello stato di previsione, per l'anno 2026 reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 961.966 euro e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in esame.

Tanto premesso, nel segnalare che l'utilizzo del Fondo in parola appare sostanzialmente coerente rispetto alle finalità indicate dalla norma istitutiva dello stesso, occorre tuttavia acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che la sua riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo stesso, considerato che, alla luce della riduzione operata dalla disposizione in commento, la dotazione del capitolo in esame risulta integralmente esaurita.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera *e)*, si ricorda che l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del medesimo Ministero, con uno stanziamento di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da ripartire con uno o più decreti ministeriali.

In proposito, si segnala che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per l'anno 2026 reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 2.239.032 euro.

Al riguardo, nel rilevare la sostanziale coerenza delle misure previste dal comma 1 dell'articolo 1 rispetto alle finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è normativamente preordinato, si evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria

generale dello Stato, sul citato capitolo 1544 risulta accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in commento. Posto che l'utilizzo previsto dalla disposizione in commento determina l'esaurimento della disponibilità di competenza per il corrente anno, appare utile una conferma in ordine al fatto che a valere sulle risorse del Fondo non sussistano spese programmate a valere per l'anno in corso.

ARTICOLO 2
Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 26 del 2006 che, nel testo già vigente, prevede l'articolazione in tre periodi del tirocinio dei magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari disciplinato dall'articolo 18 del medesimo decreto legislativo per una durata complessiva di 12 mesi; ossia un primo periodo di quattro mesi presso i tribunali (con partecipazione ad attività giurisdizionale), un secondo periodo di due mesi presso le procure della Repubblica presso i tribunali e un terzo periodo di sei mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Il nuovo testo articola la sessione di tirocinio dei magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari in quattro periodi, anziché in tre, per una durata complessiva invariata di 12 mesi:

- il primo di tre mesi, presso i tribunali (con partecipazione ad attività giurisdizionale);
- il secondo di due mesi, presso le corti d'appello (con partecipazione ad attività giurisdizionale);
- il terzo di due mesi, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
- il quarto di cinque mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Si evidenzia che l'articolo 5 del decreto-legge n. 117 del 2025 ha disposto che, in deroga alle previgenti disposizioni[14], la sessione del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023[15] da svolgersi presso gli uffici giudiziari abbia una durata di quattordici mesi e che la medesima sessione sia suddivisa in quattro periodi: il primo di sei mesi, presso le corti di appello (con partecipazione ad attività giurisdizionale); il secondo periodo di tre mesi, presso i tribunali (con partecipazione ad attività giurisdizionale); il terzo periodo di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di

[14] Nello specifico, le disposizioni che vengono derogate sono: gli articoli 18, comma 1, e 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006; l'articolo 1, comma 381, della legge n. 197 del 2022; l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024.

[15] Nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica relativa al disegno di legge di conversione in legge (A.C. 2570) ne ha riferito la neutralità finanziaria.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a rendere strutturale la previsione emergenziale già introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 117 del 2025, la quale ha previsto lo svolgimento di una frazione del tirocinio dei magistrati ordinari vincitori di concorso anche presso le Corti d'appello. In particolare, viene ridefinito temporalmente il periodo di tirocinio dei magistrati tramite una rimodulazione organizzativa di attività formative già previste. Secondo la relazione tecnica, tale intervento di carattere organizzativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non incidendo sul trattamento retributivo spettante ai magistrati ordinari in tirocinio, né su indennità di missione o rimborsi spese. Il tirocinio dei magistrati è svolto ordinariamente presso gli uffici giudiziari del distretto di residenza e nel caso di richieste di svolgimento del tirocinio presso altri distretti, le relative spese di viaggio o soggiorno sono sostenute direttamente dal magistrato. Alle attività didattiche provvede la Scuola superiore della magistratura utilizzando le risorse iscritte sul bilancio autonomo dello stesso ente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolazione e le modalità di esecuzione della sessione del tirocinio che i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame sono tenuti a svolgere presso gli uffici giudiziari ai sensi degli articoli 18 e 21 del decreto legislativo n. 26 del 2006. Rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente dal comma 1 del summenzionato articolo 21, la sessione viene articolata in quattro periodi, in luogo degli originari tre periodi, senza intervenire sulla durata complessiva della sessione che resta fissata in 12 mesi. In tale quadro, viene, in particolare, introdotto un nuovo periodo di tirocinio presso le corti d'appello, rimodulando la durata degli altri periodi di tirocinio già disciplinati nell'assetto vigente, ovvero presso i tribunali, presso le procure della Repubblica e presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Interventi in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori

Le norme:

- introducono il comma 4-*ter* all'interno dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, che nel testo già vigente stabilisce che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo svolge le sue funzioni con riferimento ai delitti rientranti nei commi 3-*bis*[16] e 3-*quater*[17] dell'articolo 51 del codice di procedura penale (criminalità organizzata, mafiosa e terrorismo anche internazionale), prevedendo, in particolare, che lo stesso dispone e si avvale della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. La novella introdotta prevede che le disposizioni del suddetto articolo trovino applicazione anche ai procedimenti a carico di minorenni e che in questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo vengano esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (comma 1);
- modificano il comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), prevedendo, in particolare, che l'applicazione temporanea[18] alle procure distrettuali dei magistrati appartenenti, tra l'altro, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) e alle Direzioni distrettuali antimafia (DDA), disciplinata dalla disposizione in riferimento per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, possa essere disposta anche in favore delle procure minorili, quando tali procedimenti riguardano minorenni (comma 2).

Si evidenzia che il testo vigente del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 159 del 2011, non modificato dalla norma in esame, precisa che la suddetta applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

[16] Trattasi dei seguenti reati: l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di rifiuti; sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.

[17] La disposizione richiama i delitti commessi con finalità di terrorismo.

[18] Da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, ne evidenzia le finalità e afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'estensione del supporto specialistico e dei poteri di impulso investigativo delle Direzioni nazionale e delle Direzioni distrettuali Antimafia e antiterrorismo al settore minorile costituisce una rimodulazione procedurale delle prerogative già proprie dei menzionati organi. Pertanto, l'espletamento dei relativi adempimenti sarà assicurato mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'attuale dislocazione territoriale delle Direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo coincide con quella delle procure presso i tribunali per i minorenni, a livello distrettuale, presso le 26 corti d'appello; pertanto, l'eventuale applicazione di magistrati della DNAA o delle DDA presso le predette procure, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche al codice di procedura penale e al codice antimafia, volte ad estendere, rispettivamente, i poteri di coordinamento investigativo del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi ai reati di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale (criminalità organizzata, mafiosa e terrorismo anche internazionale) commessi da minorenni (comma 1) e a consentire allo stesso di applicare temporaneamente, anche presso le procure minorili, magistrati per la trattazione dei procedimenti relativi ai summenzionati reati, quando commessi da minorenni (comma 2).
Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle stesse.

ARTICOLO 4
Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100

Normativa previgente. L'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 100 del 2026 prevede che, in sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, in attesa dell'entrata a regime della nuova procedura di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le Commissioni territoriali, le questure e gli uffici della polizia di frontiera sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti (comma 1). A decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al

momento della registrazione effettuata[19] presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti (comma 2). Al momento della registrazione della domanda, al richiedente è rilasciato il relativo documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma 3). Alle disposizioni in riferimento non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al disegno di legge di conversione (A.C. 3053) del decreto-legge n. 100 del 2026 ha riferito della neutralità finanziaria delle medesime disposizioni.

La norma proroga dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 il termine della fase transitoria prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 100 del 2026 in sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, durante la quale le questure e gli uffici di polizia di frontiera sono incaricati di ricevere la manifestazione di volontà, registrare e formalizzare le domande di protezione internazionale [comma 1, lettera *a*)]. Viene, altresì, integrato il comma 3 del medesimo articolo 17, concernente il documento nominativo rilasciato all'interessato al momento della registrazione della domanda, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015. La novella precisa che tale documento equivale a quello individuato dal comma 4 del medesimo articolo 4, che viene rilasciato a seguito della successiva formalizzazione della domanda, presentata ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008, e validato dalla prefettura. La novella precisa, altresì, che il suddetto documento è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata[20] e consente l'esercizio dell'attività lavorativa[21] [comma 1, lettera *b*)].

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne espone le finalità e riferisce che le questure e gli uffici di polizia di frontiera provvederanno alle prescritte attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 100 del 2026 fino al quale le questure e gli uffici di polizia di frontiera sono competenti a ricevere la manifestazione di volontà, registrare e formalizzare le domande di protezione internazionale [comma 1, lettera *a)*]. Viene, altresì, integrato il comma 3 del

[19] Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348.
[20] Fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348.
[21] Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

richiamato articolo 17, al fine di precisare gli effetti del documento nominativo, valevole come documento di riconoscimento, rilasciato dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera al momento della registrazione della suddetta domanda di protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che tale documento resti valido per un anno decorrente dalla data di registrazione della domanda ed abiliti il richiedente all'esercizio dell'attività lavorativa [comma 1, lettera *b)*].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che alla disposizione oggetto di novella da parte della norma in esame non sono stati ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica e prendendo atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che le questure e gli uffici di polizia di frontiera provvederanno alle prescritte attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5

Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale

La norma autorizza gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle rispettive procedure per garantire la continuità operativa.

La relazione illustrativa riferisce che l'articolo 5 introduce una disposizione volta a chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, e delle sue successive modificazioni e integrazioni.

L'autorizzazione opera fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015, che, nel testo da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 133 del 2026, attribuisce alla restituzione dei finanziamenti pubblici una prededuzione "rafforzata", con priorità su tutti gli altri crediti verso le due procedure, salvi i soli crediti di lavoro di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile.

In particolare, l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015 prevede che alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli dei lavoratori di cui all'articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di tutti gli altri

crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga alla disciplina dei crediti prededucibili di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). In relazione alle condotte poste in essere dagli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione l'esonero dalla responsabilità penale, amministrativa e civile del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell'articolo e afferma che la disposizione si limita a chiarire e precisare che, fermi restando i criteri di priorità in ordine ai crediti prededucibili, e in particolare, all'antergazione dei crediti dello Stato, con salvezza dei crediti derivanti dal lavoro prestato, la gestione dell'amministrazione straordinaria rimane ispirata all'obiettivo della continuità operativa sino alla cessione a terzi dei compendi aziendali secondo quanto previsto dal programma approvato dal Tribunale. Per l'effetto, i commissari straordinari delle due procedure – ADI e ILVA – possono compiere, senza che ciò possa recare pregiudizio al futuro riparto dell'attivo, i pagamenti di tutti i debiti sorti nel corso della procedura, purché siano funzionali alla continuità operativa.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle rispettive procedure per garantire la continuità operativa, ferma restando la priorità che l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2026, attribuisce alla restituzione dei finanziamenti pubblici.

La relazione tecnica afferma che la disposizione si limita a chiarire e precisare che, fermi restando i criteri di priorità in ordine ai crediti prededucibili e, in particolare, l'antergazione dei crediti dello Stato, con salvezza dei crediti derivanti dal lavoro prestato, la gestione dell'amministrazione straordinaria rimane ispirata all'obiettivo della continuità operativa sino alla cessione a terzi dei compendi aziendali. Per l'effetto, i commissari straordinari delle due

procedure possono effettuare, senza pregiudizio per il futuro riparto dell'attivo, i pagamenti di tutti i debiti sorti nel corso della procedura, purché funzionali alla continuità operativa.
Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbe confermato che la facoltà di effettuare pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure debba essere comunque esercitata in modo da non pregiudicare la concreta possibilità di soddisfare, secondo l'ordine di priorità previsto dalla legislazione vigente, i crediti dello Stato derivanti dai finanziamenti pubblici concessi alle società interessate, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 6
Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 6 reca una clausola di invarianza ai sensi della quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto in esame, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.